

Condizioni Generali di Contratto di Viessmann (Svizzera) Sagl

(valide dall'12.11.202)

A. IN GENERALE

I. Campo d'applicazione e validità

Le presenti Condizioni Generali di Contratto (CGC) si applicano a tutte le relazioni d'affari (in particolare contratti, richieste, offerte, ordini e conferme d'ordine (CO) tra Viessmann (Svizzera) Sagl o una sua succursale in Svizzera o nel Liechtenstein (imprenditore) e il/la cliente (acquirente). Tutte le prestazioni dell'imprenditore vengono erogate sulla base delle presenti CGC, che si applicano altresì a tutte le prestazioni future a favore dell'acquirente, anche qualora non vengano nuovamente concordate a parte. Avviando una relazione d'affari con l'imprenditore, l'acquirente riconosce le presenti CGC. Restano escluse le CGC dell'acquirente per qualsiasi relazione d'affari con l'imprenditore, anche se esse vengono trasmesse dall'acquirente all'imprenditore con una lettera di conferma o una lettera di risposta di qualsiasi tipo o in altro modo. Il riferimento dell'imprenditore a uno scritto che riporta o richiama le CGC dell'acquirente non implica il consenso alla validità delle CGC dell'acquirente. Modifiche o integrazioni delle CGC dell'acquirente diventano parte integrante di una relazione d'affari con l'imprenditore solo se e nella misura in cui quest'ultimo le abbia approvate espressamente per iscritto. In caso di contraddizioni, le disposizioni dell'imprenditore allegata a un'offerta o a una CO dell'imprenditore prevalgono sulle presenti CGC. Le CGC trovano applicazione nella loro versione aggiornata al momento dell'avvio della relazione d'affari. Le CGC trovano applicazione nella loro versione aggiornata al momento dell'avvio della relazione d'affari. Independentemente dal fatto che Viessmann (Svizzera) Sagl o una delle sue succursali instauri una relazione d'affari con un acquirente o meno, l'indirizzo e i recapiti dell'imprenditore sono: Viessmann (Svizzera) Sagl, Industriestrasse 124, 8957 Spreitenbach; Tel: +41 848 88 88 90, e-mail: service@viessmann.ch. Gli [Orari di apertura](#) dell'imprenditore sono: lunedì - giovedì ore 07:30 - 12:00 e 13:00 - 17:00, venerdì ore 07:30 - 12:00 e 13:00 - 16:00. L'imprenditore ha la facoltà di modificare le presenti CGC in qualsiasi momento. A tal fine, l'imprenditore comunicherà all'acquirente per iscritto il luogo della pubblicazione delle CGC, con indicazione della data dell'entrata in vigore.

II. Descrizione della prestazione

Le prestazioni dell'imprenditore sono elencate in modo esaustivo nell'offerta, nel rendiconto, nella CO o nel contratto, compresi eventuali allegati, fermo restando che le prestazioni (supplementari) e i lavori a regia commissionati fino a un valore di CHF 500.- possono essere eseguiti senza conferma scritta. Cataloghi, prospetti, materiale pubblicitario, ecc. dell'imprenditore non sono vincolanti, salvo diverso accordo. A seconda della relazione d'affari, per il contenuto, l'entità e l'esecuzione di una prestazione fanno fede il contratto o la CO; laddove necessario, una CO può essere aggiornata dall'imprenditor e entro 5 giorni lavorativi dalla sua emissione. I lavori a regia vengono conteggiati sulla base dei rendiconti di lavoro. In assenza di opposizione scritta dell'acquirente nel rapporto di lavoro, le prestazioni (supplementari) effettuate si intendono approvate e i relativi costi sono a carico dell'acquirente.

III. Requisiti generali per l'esecuzione di prestazioni

L'acquirente è responsabile della sussistenza dei requisiti necessari per l'esecuzione senza impedimenti delle prestazioni. In particolare, l'acquirente deve segnalare all'imprenditore, prima della CO, le prescrizioni e le norme di sicurezza sul luogo di destinazione che concernono l'esecuzione delle prestazioni e l'utilizzo dei prodotti. L'erogazione delle prestazioni si basa sulle indicazioni dell'acquirente. Vi rientrano, ad esempio, il fatto che i prodotti debbano essere progettati a regola d'arte e debbano trovarsi in Svizzera o nel Liechtenstein; che, in caso di modifica dei dati di contatto dei referenti nominati, l'imprenditore debba essere informato immediatamente per iscritto e che gli sia specificato se da ciò possano derivargli spese supplementari per spostamenti, ad es. nelle zone montane, nonché in caso di prodotti difficilmente accessibili. In caso di informazioni errate o mancanti che non consentono l'esecuzione indisturbata delle prestazioni, l'acquirente deve farsi carico degli oneri supplementari risultanti.

IV. Prezzi, imposte e tasse

I prezzi in base all'offerta sono validi per 30 giorni di calendario a partire dalla data dell'offerta. Eventuali aumenti dell'IVA e di altre imposte e tasse sono a carico dell'acquirente.

V. Diritti sui documenti

Tutta la documentazione, in particolare offerte, cataloghi, prospetti e materiale pubblicitario, rimane di proprietà dell'imprenditore. L'imprenditore si riserva tutti i diritti sulla documentazione consegnata all'acquirente.

VI. Garanzia

L'imprenditore garantisce che le sue prestazioni presentino le caratteristiche promesse e siano prive di difetti. Qualora una prestazione sia comunemente difettosa, all'imprenditore deve essere offerta in ogni caso la possibilità di sanare il difetto. Il periodo di garanzia è di 24 mesi dalla messa in funzione (MIF) dei prodotti da parte dell'imprenditore o di un partner specializzato autorizzato dell'imprenditore, tuttavia al più tardi di 3 mesi dopo la consegna dei prodotti da parte dell'imprenditore. Se la "MIF" è eseguita da terzi, la data d'inizio della garanzia si colloca in ogni caso dopo la consegna da parte dell'imprenditore. Nel caso di ritardo dell'accettazione, il periodo di garanzia decorre dalla data di ritardo dell'accettazione. In caso di fornitura dei prodotti o di pezzi di ricambio da parte di terzi, la garanzia dell'imprenditore è limitata all'entità e alla durata della garanzia accordategli dal terzo. L'imprenditore adempie il proprio obbligo di garanzia, a propria discrezione, riparando gratuitamente parti difettose o fornendo parti di ricambio, laddove la riparazione o la sostituzione delle parti difettose non determinano un'estensione del periodo di garanzia. Qualsiasi garanzia viene meno se l'acquirente o terzi apportano modifiche o riparazioni ai prodotti in modo improprio o se l'acquirente, in caso di difetto, non adotta immediatamente misure adeguate per la riduzione del danno. La garanzia dipende in ogni caso dal fatto che l'acquirente o terzi utilizzino, si prendano cura e facciano eseguire la manutenzione sui prodotti conformemente alle direttive tecniche. È esclusa qualsiasi garanzia, ad esempio in caso di mancato rispetto di norme e direttive svizzere durante l'installazione; MIF provvisoria da parte di terzi; in seguito a forza maggiore ed eventi naturali; interruzione di corrente, linee di corrente, fusibili e termostati difettosi, ecc.; carenza di combustibile; tubi e filtri intasati, qualità dell'acqua insufficiente, ecc. e pezzi soggetti a usura naturale, ad es. camere di combustione.

VII. Limitazione di responsabilità

L'imprenditore non risponde dei danni dovuti a normale usura, cattiva manutenzione, inosservanza di prescrizioni d'esercizio, forza maggiore, sollecitazioni eccessive o interventi inadeguati dell'acquirente o di terzi. La responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'imprenditore è limitata ai danni provocati intenzionalmente o per negligenza grave e, fatte salve disposizioni di legge imperative, a un importo annuo pari all'importo dell'ordine o della manutenzione. È per contro espressamente esclusa, entro i limiti consentiti dalla legge, ogni responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'imprenditore in caso di negligenza lieve e media. Tale esclusione vale per i danni materiali, patrimoniali e da ritardo intervenuti, nonché per danni indiretti o conseguenti, per mancato guadagno, perdita di guadagno e risparmi non realizzati, ecc. Inoltre, è espressamente esclusa la responsabilità dell'imprenditor e per qualsiasi colpa di agenti ausiliari.

B. DISTRIBUZIONE

I. Relazione d'affari

Una relazione d'affari tra l'imprenditore e l'acquirente si perfeziona mediante la sottoscrizione di entrambe le parti di un contratto di compravendita; in mancanza di questo, con la consegna delle CGC scritte da parte dell'imprenditore.

II. Modifiche e cancellazioni

Modifiche o cancellazioni da parte dell'acquirente richiedono il consenso scritto dell'imprenditore. I costi che ne derivano, nonché gli ordini di materiale effettuati dopo la CO non possono essere stornati o riaccreditati e sono a carico dell'acquirente.

III. Consegna

Il termine di consegna viene indicato nel modo più preciso possibile in base alla migliore previsione, senza che per questo possa essere garantito. Non sussiste alcun diritto al risarcimento o all'annullamento del contratto per ritardata consegna. L'imprenditore non è responsabile di ritardi nella consegna dovuti a forza maggiore. L'acquirente autorizza l'imprenditore a differire la consegna per la durata dell'evento impeditivo di forza maggiore. L'imprenditore ha il diritto di recapitare i prodotti con consegne parziali. Ogni consegna parziale viene fatturata singolarmente. I costi di magazzino dell'imprenditore per i prodotti che non possono essere consegnati per più di 30 giorni di calendario dopo il termine di consegna concordato per motivi riconducibili all'acquirente, vengono fatturati CHF 20.- per metro quadrato alla settimana.

IV. Passaggio del rischio relativo ai prodotti

Qualora la presa in consegna e lo scarico dei prodotti avvengano da parte dell'acquirente franco magazzino dell'imprenditore, il passaggio del rischio relativo ai prodotti all'acquirente avviene con la presa in consegna dei prodotti franco magazzino dell'imprenditore (EXW, Incoterms 2020). Qualora i prodotti vengano consegnati e scaricati dall'imprenditore, il passaggio del rischio relativo ai prodotti dall'imprenditore all'acquirente avviene dopo che i prodotti sono stati messi a disposizione dal mezzo di trasporto in arrivo al luogo di destinazione designato o nel punto concordato in tale luogo (DPU, Incoterms 2020). Se i prodotti vengono consegnati dall'imprenditore, ma lo scarico avviene da parte dell'acquirente, il passaggio del rischio relativo ai prodotti dall'imprenditore all'acquirente avviene non appena i prodotti vengono messi a disposizione sul mezzo di trasporto in arrivo nel luogo di destinazione designato o nel punto concordato in tale luogo (DAP, Incoterms 2020).

V. Controllo dei prodotti

L'acquirente deve verificare i prodotti immediatamente dopo il passaggio del rischio e notificare per iscritto all'imprenditore eventuali difetti entro 3 giorni di calendario; altrimenti, i prodotti si considerano accettati. Eventuali contestazioni di danni da trasporto devono essere notificate all'imprenditore il medesimo giorno sul dispositivo mobile di registrazione dati del conducente, unitamente a foto della parte danneggiata e dell'imballaggio. In caso di omissioni, eventuali danni di trasporto sono a carico dell'acquirente. L'acquirente deve notificare all'imprenditore per iscritto difetti non constatabili facilmente entro 5 giorni di calendario dalla loro scoperta. In caso contrario, tali difetti si intendono accettati. Reclami di qualsiasi tipo non influiscono in alcun modo sui termini di pagamento dei prodotti.

VI. Prezzi

I prezzi si intendono in CHF, escl. imposta sul valore aggiunto (IVA) e spese di trasporto, salvo diversa indicazione scritta. I prezzi sono vincolanti soltanto per lo specifico ordine conformemente alla CO. Successivamente, i prezzi possono in linea di principio essere adeguati in qualsiasi momento e senza preavviso. Per piccole forniture di accessori e pezzi di ricambio può essere addebitato un adeguato supplemento per piccole quantità. Le spese supplementari per tragitti speciali, consegne rapide e spedizioni a termine sono a carico dell'acquirente.

VII. Condizioni di pagamento

Se non sono state concordate condizioni di pagamento particolari, la fatturazione avviene al momento del passaggio del rischio relativo ai prodotti. Salvo diversa indicazione, il termine di pagamento è di 30 giorni di calendario netti dalla data della fattura. Una deduzione non è ammessa. A partire da un valore netto dell'ordine pari a CHF 50'000.- viene fatturato un acconto pari al 30% del valore netto dell'ordine. Scaduto il termine di pagamento subentrano le conseguenze di mora automaticamente e senza sollecito. A partire da tale momento, l'acquirente è tenuto a corrispondere un interesse di mora del 5% p.a. Sono espressamente fatti salvi la rivendicazione del risarcimento dei danni, la sospensione immediata di tutte le prestazioni da parte dell'imprenditore e il recesso dal contratto risp. dall'ordine o dalla CO. Sono escluse la compensazione da parte dell'acquirente o la trattenuta di pagamenti a fronte di crediti in contropartita. È esclusa la cessione dei crediti dell'acquirente.

C. ASSISTENZA

I. Perfezionamento, durata e disdetta della relazione d'affari

Manutenzione: il contratto di manutenzione (CM) ha una durata contrattuale minima di 1 anno e si proroga di volta in volta tacitamente di un ulteriore anno, se il CM non viene disdetto. Salvo accordi espliciti di diverso tenore, il contratto può essere rinnovato tacitamente fino a quando i prodotti non raggiungono il decimo anno di vita o, nel caso delle Commercial Large Heat Pump, fino a che i prodotti hanno raggiunto al massimo 25'000 ore di esercizio. L'imprenditore consiglia di far decorrere il CM subito dopo la MIF. In tal modo si garantisce che non si creino lacune rispetto alle CGC relative alla distribuzione e che l'acquirente mantenga il diritto alla garanzia. Il CM diventa vincolante per le parti contraenti con la firma dell'imprenditore. Il CM può essere disdetto in via ordinaria per ogni periodo di proroga annuale, fatta salva la durata contrattuale minima di un anno. La disdetta deve pervenire alla controparte per iscritto al più tardi tre mesi prima della scadenza della durata del contratto. L'acquirente può disdire il CM in via straordinaria per iscritto, a mezzo lettera raccomandata, nei seguenti casi senza osservare un termine di disdetta per la fine di un mese civile: in caso di risanamento dei prodotti; in caso di morte dell'acquirente; entro 30 giorni di calendario dalla ricezione delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e se l'immobile nel quale si trovano i prodotti viene venduto dal cliente, i prodotti vengono messi fuori servizio o demoliti. Riparazione: la presentazione e la promozione di servizi o riparazioni da parte dell'imprenditore non costituiscono un'offerta vincolante per la conclusione di una relazione d'affari, bensì un invito a impartire un ordine. Impartendo un ordine, l'acquirente presenta un'offerta contrattuale giuridicamente vincolante. Una relazione d'affari si instaura mediante la dichiarazione di accettazione dell'ordine da parte dell'imprenditore. Se l'acquirente impartisce un ordine per l'accertamento di difetti, l'imprenditore gli comunicherà i presunti costi di una riparazione. I costi dell'analisi dei difetti possono essere fatturati separatamente. Il preventivo dei costi rappresenta un'offerta vincolante dell'imprenditore all'acquirente. In tal caso, un contratto di riparazione si perfeziona nel momento in cui l'acquirente conferma per iscritto la riparazione. Se l'acquirente non accetta il preventivo o se vi è un danno irreparabile, i prodotti non verranno riparati.

II. Entità e prestazione dell'assistenza

Affinché possa essere prestata assistenza, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti e il dispendio aggiuntivo può essere fatturato separatamente: i prodotti devono essere installati senza difetti e a regola d'arte; al momento della fissazione dell'appuntamento, l'acquirente deve informare l'imprenditore riguardo alla natura e al tipo dei prodotti, a eventuali guasti e specificità del luogo; l'acquirente deve indicare all'imprenditore una persona di contatto contattabile durante la prestazione dell'assistenza; l'acquirente deve garantire un accesso gratuito ai mezzi necessari (elettricità, acqua, ecc.); il carburante necessario per i prodotti deve essere disponibile in quantità sufficiente al momento dell'effettuazione concordata dell'assistenza. L'imprenditore può trasferire a propria discrezione la gestione e l'adempimento della prestazione di assistenza a un partner di assistenza di Viessmann. Dopo gli orari di apertura è competente il servizio di picchetto in loco. Dalle ore 21:00 alle 07:30 esso è riservato soltanto alle emergenze (ospedali, hotel, ristoranti, settore del servizio universale, produzione industriale,

Condizioni Generali di Contratto di Viessmann (Svizzera) Sagl

(valide dall'12.11.202)

industrie che necessitano di calore di processo, ecc.). Manutenzione: l'imprenditore offre il CM in diverse varianti. L'entità delle prestazioni del CM dipende dalla variante concordata ed è definita nella rispettiva descrizione della prestazione. L'acquirente può stipulare un CM con o senza assunzione dei costi del materiale. In caso di CM senza assunzione di costi del materiale, tutti i pezzi di ricambio, i pezzi soggetti a usura e per manutenzione vengono fatturati all'acquirente. In caso di CM con assunzione dei costi del materiale, i costi dei pezzi di ricambio, dei pezzi soggetti a usura e dei pezzi per la manutenzione sono a carico dell'imprenditore (ad eccezione delle camere di combustione, delle pareti in pietra refrattaria per gli impianti a legna). In caso di CM senza assunzione dei costi del materiale, l'acquirente acconsente che i pezzi di ricambio, i pezzi soggetti a usura e per la manutenzione necessari vengano sostituiti e fatturati senza offerta e senza il suo esplicito consenso. Il CM vale solo per i prodotti indicati nel CM. Il momento in cui deve essere eseguita la manutenzione viene stabilito dall'imprenditore nell'ambito dei propri piani di manutenzione. Il momento viene fissato tenendo conto dello sfruttamento ottimale delle capacità. L'imprenditore provvedere a essere telefonicamente raggiungibile con i mezzi ragionevoli affinché l'eliminazione dei guasti possa avvenire il più rapidamente possibile. Se l'acquirente non è disposto ad attendere l'intervento dell'imprenditore e affida l'incarico a un terzo (ad es. installatore), l'imprenditore non si assume i costi per l'intervento di terzi.

III. Esclusioni dell'assistenza

Salvo diverso accordo scritto, le prestazioni che non rientrano nella sfera di competenza dell'imprenditore sono escluse dall'assistenza. Tali misure comprendono, tra l'altro: componenti di terzi (prodotti della concorrenza, prodotti commerciali); la decalcificazione dei prodotti; impianto a camino, serbatoio di accumulo dell'acqua calda e accumulatore tampone; avviamento dei prodotti esplicitamente per ricaricare il termovettore, ad es. sistema di riscaldamento rifornimento/scarico; controlli, guasti e pulizie di impianti di approvvigionamento di olio e gas, come condotte dei prodotti, batterie di conversione, impianti di serbatoi, incl. valvole, valvole del gas, ecc.; lavori di manutenzione e riparazioni in connessione con la formazione di condensa; pulizia di prodotti alimentati a olio; fornitura, ristrutturazione e nuova installazione di componenti per l'eventuale miglioramento di prodotti obsoleti non più allo stato dell'arte. Manutenzione: ai sensi del CM l'imprenditore non eroga alcuna prestazione per componenti che non sono indicati nel CM o che non vengono forniti dall'imprenditore; materiale che ha per oggetto pezzi di ricambio o parti soggette a usura non concordate contrattualmente (i pezzi soggetti a usura sono definiti a titolo esemplificativo da ImmoClima Svizzera). I costi per i lavori di manutenzione, per l'individuazione e l'eliminazione di guasti e per il materiale non rientrano nelle presenti CGC e devono essere pagati dal cliente se ciò è dovuto o causato dal cliente stesso. Sono esclusi i costi generati in relazione a un risanamento parziale. Ulteriori esclusioni possono essere contenute nella descrizione della prestazione. Le prestazioni non contenute nel CM o le varianti non scelte vengono conteggiate in base alle tariffe orarie o ai prezzi dei servizi di volta in volta in vigore. Non sono comprese nel CM le prestazioni causate da oneri di legge come ad esempio il controllo di sicurezza obbligatorio della CSP. Tali prestazioni vengono conteggiate in base alle tariffe orarie o ai prezzi dei servizi di volta in volta in vigore.

IV. Forfait per l'assistenza e fatturazione

Manutenzione: il forfait per l'assistenza viene concordato contrattualmente tra l'imprenditore e l'acquirente. Il forfait per l'assistenza viene fatturato in base alla descrizione della prestazione. L'imprenditore può adeguare a propria discrezione il forfait per l'assistenza a fronte di aumenti dei prezzi. La prima fatturazione avviene di regola al momento della stipulazione risp. della proroga del CM; la fattura va pagata entro 30 giorni di calendario dall'emissione. Se, nonostante sollecito, il pagamento non viene effettuato entro la data di scadenza, l'imprenditore è autorizzato a recedere dal CM con effetto immediato. In caso di CM senza assunzione di costi del materiale, l'acquirente acconsente espressamente che i pezzi soggetti a usura e manutenzione necessari vengano sostituiti e fatturati senza offerta e senza il suo esplicito consenso.

V. Garanzia

L'imprenditore adempie il proprio obbligo di garanzia, a propria discrezione, riparando gratuitamente le parti difettose, fornendo pezzi di ricambio o ripetendo la manutenzione per intero o in parte. È escluso ogni ulteriore obbligo di garanzia. Sono esclusi dalla garanzia tutti i pezzi soggetti a usura.

D. DISPOSIZIONI FINALI

I. Riservatezza

Ai fini della presente clausola, per "informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni divulgate da una parte (la parte divulgante) all'altra (la parte ricevente) nella misura necessaria per l'esecuzione della relazione d'affari, in forma sia scritta sia orale, che siano classificate come riservate o che, per la loro natura o per le circostanze in cui sono state divulgate, dovrebbero ragionevolmente essere considerate riservate. Le informazioni riservate includono tutta la documentazione rilevante (in qualsiasi forma) appartenente alla parte divulgante e, nel caso dell'imprenditore, anche qualsiasi materiale dell'imprenditore e/o dati personali dell'imprenditore. Le informazioni riservate rimangono sempre di proprietà della parte divulgante e devono essere restituite a prima richiesta della parte divulgante. La parte ricevente non divulgherà alcuna informazione riservata che le è stata divulgata dalla parte divulgante, ad eccezione di terze parti autorizzate per iscritto dalla parte divulgante o ai suoi dirigenti o dipendenti che devono essere a conoscenza di tali informazioni riservate con riferimento alla relazione d'affari, a condizione che la parte ricevente assicuri che tali terzi, dirigenti e dipendenti accettino obblighi di riservatezza, segretezza e restituzione di informazioni riservate non meno stringenti di quelli previsti nelle presenti CGC (indipendentemente dal fatto che tali dirigenti e dipendenti continuino a essere dirigenti o dipendenti della parte ricevente). Nessuna delle parti potrà utilizzare le informazioni riservate per scopi diversi dall'adempimento dei propri obblighi derivanti dalla relazione d'affari. Ciascuna parte, in qualità di parte ricevente, adotterà tutte le misure necessarie o ragionevoli per proteggere le informazioni riservate della parte divulgante dalla divulgazione o dall'uso non autorizzati e notificherà tempestivamente alla parte divulgante qualsiasi divulgazione o uso non autorizzati delle sue informazioni riservate e adotterà tutte le misure che la parte divulgante ragionevolmente richiederà al fine di impedirne un ulteriore uso o divulgazione non autorizzati. Gli obblighi di cui sopra non si applicano nella misura, ma solo nella misura in cui le informazioni riservate diventano generalmente accessibili al pubblico senza colpa della parte ricevente; o devono essere divulgate conformemente a una legge applicabile, una norma, un regolamento o una disposizione di un'autorità. Prima della divulgazione, la parte ricevente deve informare la parte divulgante in merito a tale divulgazione e in merito a quali informazioni riservate verranno divulgate e in che misura, e dovrà collaborare con la parte divulgante per ottenere un ordine di protezione o una misura il più ampi possibile. L'imprenditore ha il diritto, all'occorrenza, di farsi sottoscrivere dichiarazioni di riservatezza dal personale dell'acquirente e da terzi che si occupano dell'esecuzione della relazione d'affari dell'imprenditore. Gli obblighi di riservatezza di cui alla presente clausola valgono anche in caso di cessazione o scadenza di una relazione d'affari tra l'imprenditore e l'acquirente.

II. Forza maggiore

Per "forza maggiore" s'intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce a una parte di adempiere uno o più obblighi derivanti da una relazione d'affari, se e nella misura in cui la parte interessata dall'impedimento dimostra che tale impedimento esula dal suo ragionevole controllo; e al momento della conclusione della relazione d'affari non era ragionevolmente prevedibile; e gli effetti

dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla parte interessata.

III. Software

L'imprenditore concede all'acquirente una licenza personale, non sub-licenziabile, non esclusiva, non trasferibile e limitata per l'utilizzo del software installato nei prodotti in conformità alla documentazione messa a disposizione dall'imprenditore ed esclusivamente per lo scopo e nella misura necessari per permettere l'utilizzo dei prodotti da parte dell'acquirente. L'utilizzo del software è limitato a far sì che i prodotti siano pienamente compatibili e interoperabili con la piattaforma dell'imprenditore. L'acquirente si dichiara d'accordo a utilizzare il software e le informazioni in esso contenute solo nella misura qui espressamente autorizzata e a non agire in altro modo. Tutte le informazioni che l'acquirente riceve dall'imprenditore o generate dal suo accesso alla piattaforma dell'imprenditore appartengono a quest'ultimo, sono, conformemente alla cifra D.I., informazioni riservate dell'imprenditore e non saranno da questi utilizzate per nessun altro scopo che non sia l'utilizzo della summenzionata licenza, come definito nelle presenti CGC.

IV. Protezione dei dati

L'imprenditore raccoglie i dati necessari per l'erogazione delle prestazioni contrattuali, in particolare per la gestione e la cura del rapporto con la clientela, nonché per la sicurezza dell'azienda e dell'infrastruttura. L'imprenditore conserva e tratta questi dati per l'esecuzione e l'ulteriore sviluppo delle prestazioni contrattuali, nonché per la predisposizione di nuove offerte riferite a tali prestazioni. L'acquirente acconsente affinché i dati derivanti dalla relazione d'affari, nonché dati integrativi di cui l'imprenditore sia in possesso o provenienti da terzi siano utilizzati per analisi dei servizi acquistati e per promozioni personalizzate, per contatti con i clienti, nonché per lo sviluppo e la realizzazione di prodotti e servizi nell'ambito di attività dell'imprenditore. L'imprenditore ha il diritto di coinvolgere terzi ai fini del trattamento dei dati e di rendere loro accessibili i dati necessari. In tale contesto è anche possibile il trasferimento di dati all'estero. L'imprenditore e terzi si attengono in ogni caso alle disposizioni di legge applicabili, in particolare alla legge sulla protezione dei dati. Essi proteggono i dati del cliente tramite misure adeguate e li trattano costantemente con il massimo riserbo.

V. Clausola salvatoria

Qualora singole disposizioni delle presenti CGC dovessero essere invalide, ciò non pregiudicherà la validità delle restanti disposizioni. La disposizione non valida dovrà essere sostituita da una valida che, per contenuto, si avvicini il più possibile dal punto di vista economico a quella invalida.

VI. Modifiche

Accordi accessori, modifiche e integrazioni delle CGC, nonché altre dichiarazioni giuridicamente rilevanti delle parti necessitano della forma scritta per la loro validità.

VII. Diritto applicabile e foro competente

Tutte le relazioni d'affari tra l'imprenditore e l'acquirente sottostanno esclusivamente al diritto svizzero, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (La Convenzione di Vienna CISG). Foro competente per l'acquirente e per l'imprenditore è la sede dell'imprenditore. L'imprenditore è tuttavia autorizzato a citare in giudizio l'acquirente anche presso la sede di quest'ultimo.